



*Allegato 2 Delibera di C.C. n. 11
del 25 Maggio 2007*

COMUNE DI TRAMUTOLA

PROVINCIA DI POTENZA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI:

**CRITERI E PROCEDURE PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO DI SEDE
E L'AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE DELLE MEDIE STRUTTURE DI
VENDITA E NORME PARTICOLARI PER IL CENTRO STORICO**

(Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114

Legge Regione Basilicata 20 Luglio 1999, n. 19)

Indice

CRITERI E PROCEDURE PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO DI SEDE E L'AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E NORME PARTICOLARI PER IL CENTRO STORICO

TITOLO I - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Art. 1 Finalità e validità temporale	pag.	3
Art. 2 Definizioni	pag.	3
Art. 3 Principi Generali	pag.	4
Art. 4 Limiti dimensionali delle medie strutture di vendita	pag.	4
Art. 5 Medie strutture di nuova realizzazione	pag.	5

TITOLO II - NORME PROCEDURALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Art. 6 Richiesta dell'autorizzazione	pag.	6
Art. 7 Priorità in caso di domande concorrenti	pag.	7
Art. 8 Autorizzazioni dovute	pag.	7
Art. 9 Rilascio dell'Autorizzazione	pag.	7
Art. 10 Attivazione dell'esercizio ed eventuali proroghe	pag.	8
Art. 11 Istanze sottoposte a denuncia	pag.	8
Art. 12 Trasferimento della gestione o della titolarità	pag.	8
Art. 13 Esercizio congiunto di vendita al dettaglio ed all'ingrosso	pag.	9
Art. 14 Correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e dell'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita	pag.	9
Art. 15 Parcheggi	pag.	10
Art. 16 Requisiti morali e professionali: interpretazioni applicative	pag.	10
Art. 17 Superficie di vendita	pag.	11
Art. 18 Comunicazioni	pag.	11

TITOLO III - NORME PARTICOLARI PER IL CENTRO STORICO

Art. 19 Delimitazione territoriale	pag.	12
Art. 20 Obiettivi	pag.	12
Art. 21 Insediamenti consentiti	pag.	12
Art. 22 Limitazioni agli insediamenti delle attività	pag.	12
Art. 23 Commercio su aree pubbliche nel centro storico	pag.	12
Art. 24 Sostegno ed incentivi	pag.	13

TITOLO IV - NORME FINALI

Art. 25 Strutture di vendita esistenti	pag.	14
Art. 26 Cessione della gestione di reparti di esercizio	pag.	14
Art. 27 Orari di vendita	pag.	14
Art. 28 Norma finale	pag.	14
Note	pag.	15

Allegato: Planimetria del Centro Storico

COMUNE DI TRAMUTOLA

CRITERI E PROCEDURE PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO DI SEDE E L'AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E NORME PARTICOLARI PER IL CENTRO STORICO

TITOLO I

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

ART. 1 (FINALITÀ E VALIDITÀ TEMPORALE)

1. Il Comune di Tramutola, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e dalla Legge Regionale 20 luglio 1999, n.19, nel formulare i criteri e le norme procedurali relativi alle medie strutture di vendita persegue le seguenti finalità:

- a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c) rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali;
- d) salvaguardare e riqualificare il centro storico;
- e) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio comunale, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali, prevedendo forme di incentivazione negli ampliamenti della superficie e nelle concentrazioni;
- f) consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nel territorio comunale durante la fase di prima applicazione del nuovo regime amministrativo.

2. I criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle medie strutture di vendita hanno validità ed efficacia fino alla entrata in vigore dei successivi provvedimenti.

ART. 2 (DEFINIZIONI)

1. Ai fini delle presenti norme, si intendono:

- per **Decreto Legislativo**, il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- per **Legge Regionale**, la Legge Regionale 20 luglio 1999, n. 19;
- per **commercio al dettaglio**, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
- per **superficie di vendita** di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
- per **concentrazione** l'unione di attività e superfici autorizzate di più esercizi commerciali preesistenti in un nuovo esercizio commerciale;
- per **accorpamento** l'unione in un esercizio preesistente di attività e superfici di altri esercizi commerciali;
- per **centro commerciale**, una media struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di

infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; costituisce sempre centro commerciale quella struttura:

- per la quale viene richiesta a tale scopo l'autorizzazione in modo unitario;
 - che ha ingressi comuni ed insiste su spazi commerciali interni comuni;
 - che ha un numero di esercizi di vicinato superiore ad otto unità;
- per **superficie di vendita di un centro commerciale** si intende quella risultante dalla somma della superficie di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

ART.3 (PRINCIPI GENERALI)

1. Per comunicare:

- ***L'apertura di un nuovo esercizio e l'apertura per subingresso*** (a seguito di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte);
- ***L'ampliamento della superficie di vendita*** sino al limite dimensionale degli esercizi di vicinato;
- ***la riduzione della superficie di vendita;***
- ***la variazione del settore merceologico;***
- ***il trasferimento di sede;***
- ***la cessazione di attività,***

il soggetto interessato deve inviare apposita comunicazione al Comune di Tramutola, corredata dalle informazioni di cui alla modulistica approvata dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie Locali con deliberazione 13.041999.

L'ampliamento, la concentrazione o accorpamento di esercizi di vicinato oltre il loro limite massimo stabilito dal D. Lgs. n.114/98, art. n.4, comma 1, lettera d), entro, però, i limiti massimi previsti per le medie strutture di vendita, sono soggetti ad autorizzazione comunale.

Le domande e le comunicazioni possono essere inviate tramite lettera raccomandata A.R. oppure presentate in duplice copia all'Ufficio Protocollo Generale del Comune, il quale provvederà ad apporre in segno di ricevuta su una di esse il timbro a data attestante l'avvenuto inoltro.

Entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, l'Ufficio Commercio comunica all'interessato il nominativo del Responsabile del procedimento e chiede le eventuali integrazioni per il completamento dell'istruttoria. La richiesta di integrazione della domanda interrompe il termine per il perfezionarsi del silenzio-assenso, che inizierà a decorrere nuovamente solo dopo l'acquisizione della documentazione richiesta.

Ai fini dell'accesso ai documenti relativi all'istruttoria delle domande e all'intervento nel procedimento si applicano le norme di cui alla Legge 07/08/1990 n.241 e successive modifiche.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di autocertificazioni e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Quando, in sede di esame della domanda, il Responsabile del Servizio nelle cui competenze rientrano i procedimenti amministrativi in materia di attività commerciali, fatti salvi i casi di errore o omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, ravvisi la falsità di una autocertificazione, trasmette gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

ART. 4 (LIMITI DIMENSIONALI DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA)

1. Sono considerate medie strutture gli esercizi commerciali con superficie di vendita **da mq. 151 e fino a mq. 1.500.**

ART. 5 (MEDIE STRUTTURE DI NUOVA REALIZZAZIONE)

1. Gli insediamenti di medie strutture sono possibili in aree con specifica destinazione. In tali aree sono ammessi anche gli esercizi di vicinato. Nelle zone urbanistiche ove è consentita la generica destinazione commerciale sono ammessi solo gli esercizi di vicinato.

2. Nel periodo di validità delle presenti norme potranno essere rilasciate per le due aree localizzate con il piano di urbanistica commerciale (**PIP MATINELLE** e **CENTRO ABITATO – ZONE B - B1**) ai fini degli insediamenti commerciali di medie strutture, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 8 e 11 comma 1 della Legge Regionale, n. 2 autorizzazioni per l'insediamento di medie strutture di vendita di prodotti del settore ALIMENTARE o MISTO (*1 per ogni area individuata*) e n. 3 autorizzazioni per l'insediamento di medie strutture di vendita di prodotti del settore NON ALIMENTARE (*2 nell'area del PIP Matinelle e 1 nell'area del Centro Abitato – Zone B - B1*), tutte con superficie di vendita superiore a mq. 150 e fino a mq. 1.500.

TITOLO II

NORME PROCEDURALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

ART. 6 (RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE)

1. L'autorizzazione comunale deve sempre essere richiesta per:
 - l'apertura di una media struttura di vendita (anche a seguito di concentrazione di esercizi preesistenti);
 - la variazione e/o l'estensione di settore merceologico;
 - l'ampliamento della superficie di vendita (nel limite consentito per le medie strutture, anche a seguito di accorpamento di esercizi preesistenti);
 - il trasferimento di sede di una media struttura di vendita;
2. La richiesta di autorizzazione è inviata al Comune utilizzando la modulistica approvata dalla Conferenza Unificata Stato Regioni Città ed Autonomie Locali con delibera del 13/4/99.
3. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento e al trasferimento di una media struttura di vendita, nel caso comporti nuova edificazione ed in tutti i casi nei quali è previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia edilizia è subordinato al rilascio della concessione o autorizzazione edilizia o a preventivo assenso dell'Ufficio tecnico comunale.
4. Nella domanda l'interessato deve dichiarare:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo;
 - b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
 - c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, comma 2 e 3, del Decreto Legislativo.
5. La domanda deve essere corredata, oltre che dalla documentazione richiesta dalla L.R. Basilicata n.19/1999, anche da quanto segue:
 - a) relazione illustrativa contenente gli elementi idonei a consentire la valutazione della conformità dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali;
 - b) planimetria indicante la destinazione d'uso dei locali, le superfici di vendita, le aree libere, gli accessi e i percorsi veicolari, la dotazione delle aree di parcheggio nelle misure minime stabilite secondo le dimensioni degli esercizi ed i relativi settori di vendita come previsto all'art. 12 della L.R. Basilicata n. 19/1999 e all'art. 15 del presente regolamento;
 - c) dichiarazione dell'esistenza di eventuali condizioni che configurino il rilascio dell'autorizzazione quale atto dovuto oppure che conferiscano all'istanza criteri di priorità, di cui agli artt.18 e 19 (commi 4 e 5) della L.R. Basilicata n.19/1999;
 - d) atto d'impegno al reimpiego del personale già operante negli esercizi oggetto di concentrazione o accorpamento, nel caso di richiesta quale atto prioritario o dovuto;
 - e) dichiarazione della misura percentuale dell'ampliamento, nel caso di domanda di autorizzazione all'ampliamento ai sensi della L.R. Basilicata n.19/1999, art. 18 comma 1 lett. B) e art.19, comma 4;
 - f) copia dell'autorizzazione o concessione edilizia o atto di assenso rilasciato dall'Ufficio Tecnico comunale, ove ciò sia necessario (nel caso di nuova edificazione ed in tutti i casi nei quali è previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia edilizia).
6. Entro dieci giorni decorrenti dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio dell'esame ed assicura l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e successive modificazioni.
7. La richiesta si ritiene accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego nel termine di **novanta giorni**.
8. Il responsabile del procedimento provvede nei dieci giorni successivi all'adozione del provvedimento alla comunicazione al destinatario del provvedimento medesimo.

ART. 7 (PRIORITÀ IN CASO DI DOMANDE CONCORRENTI)

1. In caso di domande concorrenti, ai sensi dell'articolo 19, comma 5 della Legge regionale, le richieste sono esaminate secondo le seguenti priorità:

- Concentrazione di preesistenti medie strutture di vendita, in esercizio nel Comune dal almeno tre anni con l'assunzione dell'impegno di reimpiegare il relativo personale dipendente, sulla base del numero maggiore di personale reimpiegato e maggiore superficie concentrata;
- Trasferimento;
- Ampliamento;
- Nuova apertura di esercizio del settore non alimentare richiesta da soggetto che ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio regolarmente riconosciuto previsto dal comma 9 dell'art.5 del D. Lgs n. 114/98 e dall'art. 47 della L.R. N. 19/1999;
- Nuova apertura.

2. Sono considerate concorrenti le domande pervenute al Comune nello stesso giorno di calendario. A tale fine si tiene conto della data di ricezione della domanda, se consegnata direttamente al protocollo comunale o alla data del timbro di spedizione, se effettuata con raccomandata tramite il servizio postale.

ART. 8 (AUTORIZZAZIONI DOVUTE)

1. Devono essere sempre concesse, fatto salvo il rispetto delle norme urbanistiche, le autorizzazioni:

- per la vendita al dettaglio all'operatore che esercita la corrispondente attività di vendita all'ingrosso, di cui all'art. 6 della Legge Regionale;
- alla concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi della legge 426/71, nei termini e nei limiti previsti dall'art. 18 della Legge Regionale;
- al trasferimento in qualsiasi zona del territorio comunale purché in area con specifica destinazione;
- all'ampliamento della superficie di vendita della media struttura di vendita che non eccede il 20 per cento della superficie originaria dell'esercizio per una sola volta, entro i limiti consentiti per le medie strutture;
- per lo stesso settore merceologico e per una superficie pari all'esercizio cessato.

2. Nelle istanze in cui il richiedente fa valere i **criteri di priorità (di cui al precedente articolo 7 del presente regolamento) oppure sollecita il procedimento quale autorizzazione dovuta (di cui al presente articolo)**, è necessario, pena la decadenza del proprio diritto, che lo stesso dichiari esplicitamente nella domanda di autorizzazione il criterio di priorità invocato oppure la ragione dell'atto dovuto, allegando tutta l'idonea e necessaria documentazione, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 19/1999 all'articolo 19, commi 4 e 5, e dal presente regolamento.

3. Il Comune adotta i provvedimenti di cui al comma 1 informate le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio.

ART. 9 (RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE)

1. Verificata la corrispondenza dell'istanza alle disposizioni di legge e al Piano di Urbanistica Commerciale del Comune di Tramutola, il Responsabile del Servizio nelle cui competenze rientrano i procedimenti amministrativi in materia di attività commerciali, preso atto dell'istruttoria del responsabile del procedimento, rilascia l'autorizzazione o comunica il diniego motivato.

2. Decorso 90 giorni dalla data dell'acquisizione della domanda di autorizzazione commerciale al Protocollo Generale del Comune senza che sia stato emesso e prontamente comunicato il provvedimento di diniego, l'istanza s'intende accolta.

3. L'autorizzazione indica:

- a) la titolarità del provvedimento;

- b) l'ubicazione dell'esercizio e la superficie di vendita per settore merceologico;
- c) per i centri commerciali, sia la superficie di vendita complessiva, sia le tipologie dimensionali, sia il numero dei relativi esercizi;
- d) la superficie dei parcheggi nonché le altre componenti delle superfici commerciali.

4. L'inosservanza di eventuali prescrizioni previste nell'autorizzazione comporta la sospensione dell'autorizzazione stessa sino al ripristino di quanto autorizzato.

Art. 10

(ATTIVAZIONE DELL'ESERCIZIO ED EVENTUALI PROROGHE)

1. Le medie strutture di vendita devono essere attivate, pena la revoca, entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione, oppure, nel caso in cui l'apertura della struttura di vendita sia subordinata alla realizzazione dei locali in cui svolgere l'attività, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori di edificazione prevista nel titolo edilizio.

2. Nei casi di comprovata necessità il Responsabile del Servizio nelle cui competenze rientrano i procedimenti amministrativi in materia di attività commerciali, può concedere una proroga fino ad un massimo di mesi sei. La richiesta di proroga deve essere presentata prima della data di scadenza del termine di attivazione.

3. In caso di mancata attivazione nei termini sopra fissati e qualora non sia stata concessa un'eventuale proroga, lo stesso Responsabile del Servizio interessato dispone la decadenza dell'autorizzazione.

4. L'autorizzazione all'apertura è revocata, altresì, qualora il titolare:

- sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2 del Decreto legislativo n. 114/1998;
- nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. N. 114/98.

ART. 11

(ISTANZE SOTTOPOSTE A DENUNCIA)

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività sono soggetti alla comunicazione al Comune.

ART. 12

(TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE O DELLA TITOLARITÀ)

1. Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte è soggetta alla comunicazione di cui al precedente articolo 11 sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante possieda i requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98.

2. La comunicazione deve essere presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o dall'atto di trasferimento della gestione o titolarità dell'esercizio; sino al momento della presentazione della denuncia l'attività di vendita deve essere sospesa. Il termine di un anno può essere prorogato qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

3. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione è reinnestata all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del Codice Civile, un solo rappresentante per i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, nel rispetto dei requisiti dell'articolo 5 del decreto legislativo 31.03.1998 N. 114.

4. La rinuncia di uno o più degli eredi deve risultare da atto scritto, secondo le forme di legge.

5. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi subentranti che ne siano sprovvisti, devono acquisire anche i requisiti professionali di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98 entro un anno dalla data di acquisto del titolo. Il termine di un anno può essere prorogato qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

ART. 13
(ESERCIZIO CONGIUNTO DI VENDITA AL DETTAGLIO ED ALL'INGROSSO)

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 19/1999 è vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio.

2. Il divieto non si applica per la vendita in forma esclusiva dei seguenti prodotti:

- macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- materiale elettrico;
- colori e vernici, carte da parati;
- ferramenta ed utensileria;
- articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- articoli per riscaldamento;
- strumenti scientifici e di misura;
- macchine per ufficio e relativi accessori e parti di ricambio;
- auto - moto - cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- combustibili;
- materiali per l'edilizia;
- legnami;
- mobili.

3. Le attività di vendita al dettaglio ed all'ingrosso di cui al precedente comma 2, non possono essere cedute o trasferite separatamente.

ART. 14
(CORRELAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE EDILIZIA E DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DI UNA MEDIA STRUTTURA)

1. Il rilascio della autorizzazione all'apertura, all'ampliamento e trasferimento di una media struttura di vendita, nel caso comporti nuova edificazione ed in tutti i casi nei quali è previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia edilizia, è subordinato al rilascio della concessione o autorizzazione edilizia o a preventivo assenso dell'Ufficio Tecnico.

2. L'Ufficio Tecnico, su richiesta dell'interessato, esprime il preventivo assenso sulla base della conformità del progetto preliminare dal medesimo sottoposto al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Il progetto preliminare dovrà avere un livello di approfondimento tecnico tale da consentire la verifica del rispetto di tutti gli standard e dei vincoli posti dagli strumenti urbanistici. L'Ufficio Tecnico si pronuncia entro novanta giorni. La domanda di assenso, ai fini della decorrenza dei 90 giorni, si intende a tutti gli effetti presentata alla data di acquisizione da parte del Comune della valutazione di impatto ambientale, qualora tale valutazione sia richiesta.

3. Qualora sia stata rilasciata l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita sulla base dell'assenso di cui al precedente comma 2, la concessione o autorizzazione edilizia deve essere rilasciata entro trenta giorni dalla presentazione del progetto esecutivo.

4. L'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita rilasciata sulla base dell'assenso di cui al precedente comma 2, decade se, dalla data dell'avvenuto rilascio, non sia stata richiesta la corrispondente concessione o la relativa autorizzazione edilizia nei tempi stabiliti nella lettera a), comma 4, art. 22 del Decreto Legislativo (entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione all'apertura).

5. L'annullamento, la revoca e la decadenza della concessione o autorizzazione edilizia comportano la revoca della corrispondente autorizzazione all'apertura della media struttura di vendita.

ART. 15
(PARCHEGGI)

1. La dotazione di aree private a parcheggio per gli insediamenti di nuove medie strutture,

così come prevista nell'art. 12 della Legge Regionale n. 19/1999, è determinata nelle seguenti misure minime:

- **medie strutture di vendita alimentari o miste** con superficie di vendita superiore a mq. 250 mq. : **mq. 1,5** per ogni metro quadro di superficie di vendita;
- **medie strutture di vendita non alimentari** con superficie di vendita superiore a mq. 250 mq. : **mq. 1,0** per ogni metro quadro di superficie di vendita;
- **medie strutture di vendita non alimentari nella quale è esercitata l'attività congiunta di vendita al dettaglio ed all'ingrosso**, con superficie di vendita superiore a mq. 250: **mq. 1,0** per ogni metro quadro di superficie di vendita.

2. Qualora trattasi di un **centro commerciale** la superficie è calcolata distintamente:

- per le medie strutture in esso presenti, secondo quanto stabilito nel precedente comma con un incremento del 10%;
- per la rimanente parte degli esercizi commerciali e delle altre attività di somministrazione e di servizio, la dotazione di parcheggio, calcolata sulla superficie di vendita o di somministrazione e di tutte le altre attività, è prevista in mq. 1,0 per ogni metro quadro di superficie.

3. Le superfici previste dai precedenti commi si intendono aggiuntive alle superfici previste dalle disposizioni dello Stato e allo standard minimo di cui al D.M. 02.04.1968 ed alla legge N. 122/89.

4. La disponibilità delle aree, nelle misure indicate, è requisito essenziale per il rilascio della autorizzazione per la vendita al dettaglio ed il venire meno di esse costituisce motivo di revoca della stessa.

Art. 16

(Requisiti morali e professionali: interpretazioni applicative)

1. Le disposizioni contenute nell'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98 vanno applicate nel senso per cui la riabilitazione richiesta sia solo quella civile relativa all'eventuale fallimento, essendo sufficiente, per le altre condanne penali, il decorso dei cinque anni dall'estinzione della pena.

2. A norma dell'art. 166 del Codice Penale, come modificato dalla legge n. 19/90, la condanna con sospensione condizionale della pena non costituisce motivo di diniego dell'autorizzazione.

3. La sentenza di condanna su richiesta delle parti ("patteggiamento"), ex art. 444 e 445 del codice di procedura penale, va equiparata ad un'ordinaria sentenza di condanna, fatti salvi gli effetti richiamati dall'art. 445 citato.

4. Nell'ambito dei requisiti professionali di cui alla lettera b) dell'art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 114/98 per interpretazione analogica deve essere ricompreso l'aver prestato opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività del settore alimentare, anche in qualità di amministratore o agente.

Art. 17

(Superficie di vendita)

1. Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse e vetrine; non costituisce superficie di vendita quella destinata a depositi, area esterna alle casse, magazzini, spazi di lavorazione, uffici e servizi.

2. Ogni locale o complesso di locali, direttamente e funzionalmente collegati, identifica un unico esercizio commerciale.

3. Per gli esercizi misti, nell'autorizzazione è indicata la superficie di vendita complessiva dell'esercizio, restando nella piena disponibilità del negoziante la distribuzione merceologica all'interno della struttura di vendita.

4. La prevalenza del tipo di attività, negli esercizi misti, è definita dalla maggior superficie di vendita utilizzata per ciascuna delle due tipologie di prodotti .

Art. 18 (Comunicazioni)

1. A seguito del rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita, il comune provvede ad informare preventivamente, anche mediante la comunicazione di avvio del procedimento, che l'effettiva attivazione dell'esercizio è soggetta:

- al rispetto della normativa sulla prevenzione incendi;
- al rispetto della normativa sulla disciplina dell'igiene degli alimenti;
- al possesso dell'agibilità dei locali corrispondente alla situazione del negozio attivato;
- all'ottenimento delle abilitazioni, autorizzazioni o licenze previste dalle leggi o dai regolamenti per la vendita di particolari prodotti (preziosi, ottica, cose antiche o usate, funghi freschi, armi ed esplosivi, fitofarmaci).

2. L'inizio dell'attività dovrà essere comunicato entro cinque giorni, utilizzando il modulo predisposto.

3. La sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un mese è soggetta a previa comunicazione al comune.

4. E' altresì soggetta a comunicazione al comune la modifica della denominazione o della ragione sociale delle società esercenti l'attività commerciale.

TITOLO III NORME PARTICOLARI PER IL CENTRO STORICO

ART. 19 (DELIMITAZIONE TERRITORIALE)

1. Per la delimitazione del Centro Storico si fa riferimento alla vigente strumentazione urbanistica.

2. Il Comune può stabilire norme particolari e vincoli in merito alla localizzazione e all'apertura degli esercizi di vendita per rendere compatibili i servizi commerciali con le

funzioni del territorio in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori e all'arredo urbano.

ART. 20 (OBIETTIVI)

1. L'attività commerciale nel Centro Storico, in linea con le norme urbanistiche, è finalizzata a:
 - favorire la conservazione e l'insediamento di esercizi di vicinato capaci di valorizzare particolari percorsi e luoghi tradizionali del commercio;
 - favorire l'associazionismo e l'aggregazione tra le attività di vendita insediate al fine di aumentare la forza di attrazione.

ART. 21 (INSEDIAMENTI CONSENTITI)

1. Gli insediamenti commerciali consentiti nei centri storici non devono alterare i caratteri, l'unitarietà morfologica e tipologica, la tipologia architettonica, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto meritevole di conservazione.

In particolare in tali ambiti:

- deve essere evitata la eccessiva caratterizzazione commerciale quali insegne di forte impatto e cromatismi estranei al contesto;
- il rapporto tra l'insediamento commerciale, gli spazi pubblici circostanti ed il contesto urbano deve essere calibrato in modo tale da preservare le peculiarità identificative del centro stesso.

ART. 22 (LIMITAZIONI AGLI INSEDIAMENTI DELLE ATTIVITÀ)

1. Sono incompatibili con il tessuto del Centro Storico le medie strutture di vendita sia alimentari o miste che non alimentari.

ART. 23 (COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL CENTRO STORICO)

1. Sono consentite nel Centro Storico iniziative commerciali su aree pubbliche, da tenersi anche in giorni festivi e domenicali, anche in orario notturno, sia con posteggi isolati che tramite mercati o fiere tematiche o fiere promozionali, in ogni occasione di festività religiose e/o civili e/o manifestazioni in genere configurabili quali riunioni straordinarie di persone.

2. Per **Fiera promozionale** si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare il centro storico nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.

3. Il Comune favorisce lo svolgimento delle manifestazioni di cui al comma precedente promosse da: Pro-Loco - altre Istituzioni pubbliche e private - Associazioni di categoria dei Commercianti, degli Agricoltori, degli Artigiani - Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) – Comitati di Quartiere, Associazioni di Volontariato – Associazioni senza scopo di lucro, Consorzi o Cooperative di operatori su aree pubbliche.

4. Il Comune ha facoltà di indire in via sperimentale fiere promozionali sentito il parere delle locali organizzazioni dei commercianti e dei consumatori.

5. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i soggetti iscritti nel registro delle imprese ed eventualmente, qualora la particolare iniziativa lo richieda, operatori non professionali.

6. In ogni occasione di fiere, mercati, festività religiose e civili o altre manifestazioni in genere configurabili come riunioni straordinarie di persone di cui al precedente comma 1, da

tenersi nel Centro Storico, tutti gli operatori del commercio su aree private, nonché tutti i titolari degli esercizi pubblici hanno facoltà di derogare all'obbligo della chiusura festiva e domenicale, nonché alla eventuale chiusura infrasettimanale (se coincidente con il giorno dell'evento stesso); possono, altresì, derogare ai limiti degli orari di apertura stabiliti per legge o con ordinanze sindacali limitatamente ai giorni ed alla durata degli eventi stessi.

ART. 24 **(SOSTEGNO ED INCENTIVI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE)**

1. Il Comune, anche tramite apposito accordo o convenzione previsto nell'art. 49 della Legge Regionale n. 19/1999, può sostenere ed incentivare iniziative promosse da consorzi o associazioni di via o area del Centro storico o altri soggetti pubblici e privati che contemplino attività di promozione del Centro e delle imprese commerciali.

2. Per incentivare tali iniziative il Comune può:

- destinare proprie risorse finanziarie a sostegno delle iniziative medesime;
- consentire deroghe nella gestione per le vendite straordinarie;
- coinvolgere la struttura dei pubblici esercizi e dell'artigianato nelle stesse iniziative coordinandone anche gli aspetti normativi e regolamentari, quali gli orari.

3. Le deroghe di cui al punto precedente possono essere estese all'intero territorio comunale.

4. Il Comune, con successivi provvedimenti, stabilirà altre agevolazioni per le attività commerciali ubicate nel centro storico, in particolare:

- l'esenzione totale dal versamento della TARSU (Tassa rifiuti Solidi Urbani), per la durata di anni tre, in favore dell'insediamento nel centro storico di nuove attività commerciali e/o artigianali e/o di pubblico esercizio con locali aventi una superficie di vendita e/o di produzione e/o di somministrazione non superiore a mq. 50;
- l'introduzione di una riduzione del 20% della stessa TARSU in favore dei titolari di attività produttive che operano nel centro storico a prescindere dalla data di insediamento e dalla classe di superficie di vendita e/o di produzione e/o di somministrazione del locale d'esercizio.

TITOLO IV - NORME FINALI

Articolo 25 **(Strutture di vendita esistenti)**

1. Tutti gli esercizi di vendita già autorizzati secondo le previgenti norme, aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 8 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n.114 sono qualificate come medie strutture di vendita.

Articolo 26
(Cessione della gestione di reparti di esercizio)

1. Il titolare di un esercizio commerciale, organizzato su più reparti, può affidare la gestione di uno o più di essi, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n.114, dandone immediata comunicazione al Comune.

2. Il titolare, qualora non abbia provveduto a tale comunicazione, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2208 del codice civile.

Articolo 27
(Orari di vendita)

1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio sono disciplinati ai sensi del Titolo IV del Decreto Legislativo 31.03.1998 n.114/98, secondo la più ampia facoltà concessa.

2. Gli esercenti debbono rendere noto al pubblico l'orario quotidiano e i giorni di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, dandone relativa comunicazione all'Ufficio Commercio nonché all'Ufficio di Polizia Municipale del Comune con un preavviso di almeno 10 giorni.

3. Gli esercizi commerciali, indipendentemente dalla dimensione della superficie di vendita e dalla zona di localizzazione, possono restare aperti dalle ore 7 alle ore 22, per un massimo di tredici ore quotidiane, liberamente determinate dall'esercente, osservando la chiusura domenicale e festiva, senza obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

4. Essi possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva durante tutto il mese di dicembre e per ulteriori otto giornate domenicali e/o festive nel corso dell'anno, come individuate con ordinanza sindacale.

5. Essi possono, altresì, derogare agli obblighi di cui ai commi 3 e 4 precedenti in tutti i casi contemplati al precedente articolo 23.

ART. 28
NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto nei precedenti titoli, valgono le indicazioni e le disposizioni nazionali e regionali in materia.

NOTE

Note all'art. 2 (definizione di centro commerciale)

Il testo dell'art. 5 della Legge Regionale è il seguente:

1. Si intende per centro commerciale al dettaglio una struttura a destinazione specifica con infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente nella quale sono inseriti più esercizi commerciali, medie strutture, grandi strutture o esercizi di vicinato.
2. Costituisce sempre centro commerciale quella struttura:
 - per la quale viene richiesta a tale scopo l'autorizzazione in modo unitario;
 - che ha ingressi comuni ed insiste su spazi commerciali interni comuni;
 - che ha un numero di esercizi di vicinato superiore ad otto unità.
3. La superficie di vendita di un centro commerciale è quella risultante dalla somma della superficie di vendita delle medie strutture, delle grandi strutture ed esercizi di vicinato in esso presenti.
4. La richiesta di autorizzazione per l'apertura, per il trasferimento e per l'ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale è formulata con le procedure per le medie o grandi strutture, in base alla superficie di vendita dello stesso determinata come stabilito nel precedente comma 3.
5. L'attività del centro può essere integrata con esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e con altre attività paracommerciali ed extra commerciali compatibili con la vendita al dettaglio.
6. Il soggetto promotore di un centro commerciale al dettaglio deve presentare un'unica domanda per tutti gli esercizi in esso presenti. Ai soli fini della presentazione della domanda, il promotore può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 5 dell'art. 5 del D. Lvo. 114/98. In tal caso il promotore potrà chiedere che le corrispondenti autorizzazioni, qualora rilasciate, siano intestate a soggetti in possesso dei requisiti.
7. Coloro che intendono creare un centro commerciale al dettaglio mediante l'apertura di esercizi di cui vogliono conservare la distinta titolarità, devono chiedere che l'esame della domanda sia fatto congiuntamente. Prima del rilascio delle autorizzazioni è possibile sostituire richiedenti originali con altri.
8. Il soggetto promotore di cui al precedente comma 6 o i soggetti di cui al precedente comma 7 comunicano al Comune i nominativi degli operatori titolari o gestori degli esercizi con superficie inferiore alle medie strutture presenti nel centro commerciale. Tali operatori iniziano l'attività previa comunicazione al Comune nei termini previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 114/98.
9. Le fattispecie di cui ai precedenti commi 6, 7 ed 8 non costituiscono casi di subingresso.

Note all' art. 6 (rilascio dell'autorizzazione) e all'art. 16 (requisiti morali e professionali)

Il testo dell'art. 5 del decreto Legislativo è il seguente:

1. Ai sensi del presente decreto l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.
2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
 - a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è previsto una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del Codice Penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
 - d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
 - e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste

dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
 - c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.
6. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma precedente è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.
7. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti.
8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.
9. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alle normative relative all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività. Possono altresì prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale.
10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri programmi di formazione professionale.
11. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti dal presente articolo. L'Albo istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è soppresso.

Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del decreto Legislativo è il seguente:

2. La Regione stabilisce criteri e modalità ai fini del riconoscimento della priorità alle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente, ovvero, qualora trattasi di esercizi appartenenti al settore non alimentare, alle domande di chi ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risulti in possesso di adeguata qualificazione. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative alle strutture preesistenti, prese in considerazione ai fini della predetta priorità.

3. La Regione stabilisce altresì i casi in cui l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita e all'ampliamento della superficie di una media o di una grande struttura di vendita è dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi. Nell'applicazione della presente disposizione la regione tiene conto anche della condizione relativa al reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati.

Note all'art. 7

Il testo del comma 9 dell'art. 5 del decreto Legislativo è il seguente:

9. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alle normative relative all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività. Possono altresì prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale.

Il testo dell'art. 47 della Legge Regionale è il seguente:

1. Le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui ai commi 7 e 9 dell'art.5 del D. Lgs. 114/98 sono stabilite con i provvedimenti e le procedure della legge regionale 7/90 e successive modificazioni ed integrazioni, e le azioni formative inserite nei relativi programmi di formazione professionale.

2. Per lo svolgimento delle attività di formazione sono considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative presenti nel CNEL e gli enti da queste costituiti.

Note all'art. 8

Il testo dell'art. 18 della Legge Regionale è il seguente:

1. Qualora vengano salvaguardati i livelli occupazionali con l'impegno, anche a seguito di apposito accordo di cui al successivo art. 49, al reimpiego degli addetti degli esercizi concentrati o accorpati, non possono essere negate:

a) l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita mediante concentrazione di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune ed autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo; la superficie massima di vendita del nuovo esercizio deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o accorpati, ma non potrà essere superiore a:

- 800 mq. nei Comuni individuati al terzo livello di servizio di cui all'allegato n.2 alla presente legge con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- 1.500 mq. in tutti gli altri Comuni individuati al primo e secondo livello di servizio di cui all'allegato n. 2 alla presente legge;

b) l'autorizzazione all'ampliamento di una media struttura di vendita mediante concentrazione o accorpamento di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune ed autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo; la superficie massima dell'ampliamento deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o accorpati, e delle superfici delle medie strutture accorpate aumentate del 20 per cento, ma non potrà essere superiore a:

- 800 mq. nei Comuni individuati al terzo livello di servizio di cui all'allegato n. 2 alla presente legge con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- 1.500 mq. nei Comuni individuati al primo e secondo livello di servizio di cui all'allegato n. 2 alla presente legge;

c) l'autorizzazione all'ampliamento di una grande struttura di vendita esistente mediante concentrazione o accorpamento di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune ed autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo; la superficie massima dell'ampliamento deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o accorpati, e delle superfici delle medie strutture aumentate del 20 per cento, ma non potrà essere superiore a mq. 5.000.

L'ampliamento di cui alle precedenti lettere b) e c), non comporta variazioni al settore merceologico dell'esercizio.

Quanto previsto nel presente comma è consentito anche nell'ipotesi del centro commerciale.

2. Non costituisce atto dovuto l'accorpamento e la concentrazione di esercizi di cui al precedente comma nei Comuni individuati al quarto livello di servizio ed in quelli con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

3. Il rilascio dell'autorizzazione prevista nel comma 1, comporta la revoca dei titoli autorizzateli relativi ai preesistenti esercizi.

Note all'art. 13 (*esercizio congiunto vendita al dettaglio e all'ingrosso*)

Il testo dell'art. 6 della Legge Regionale è il seguente:

1. E' vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio.
2. Il divieto non si applica per la vendita in forma esclusiva dei seguenti prodotti:
 - macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
 - materiale elettrico;
 - colori e vernici, carte da parati;
 - ferramenta ed utensileria;
 - articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
 - articoli per riscaldamento;
 - strumenti scientifici e di misura;
 - macchine per ufficio e relativi accessori e parti di ricambio;
 - auto - moto - cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
 - combustibili;
 - materiali per l'edilizia;
 - legnami;
 - mobili.
3. Ai fini delle prescrizioni in termini di standard di parcheggio di cui all'art. 12 le attività di cui al comma precedente, esercitate in forma esclusiva, sono considerate a basso impatto urbanistico.
4. Le attività di vendita al dettaglio ed all'ingrosso di cui al precedente comma 2, non possono essere cedute o trasferite separatamente.

Note all'art. 14 (*correlazione tra procedimenti commerciali ed edilizi*)

Il testo dell'art. 13 della Legge Regionale è il seguente:

1. Il rilascio della autorizzazione all'apertura, all'ampliamento e trasferimento di una media o grande struttura di vendita, nel caso comporti nuova edificazione ed in tutti i casi nei quali è previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia edilizia, è subordinato al rilascio della concessione o autorizzazione edilizia o a preventivo assenso dell'ufficio comunale competente.
2. L'ufficio comunale competente, su richiesta dell'interessato, esprime il preventivo assenso sulla base della conformità del progetto preliminare dal medesimo sottoposto al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e con le direttive di cui alla presente legge. Il progetto preliminare dovrà avere un livello di approfondimento tecnico tale da consentire la verifica del rispetto di tutti gli standard e dei vincoli posti dagli strumenti urbanistici. L'ufficio si pronuncia entro novanta giorni. La domanda di assenso, ai fini della decorrenza dei 90 giorni, si intende a tutti gli effetti presentata alla data di acquisizione da parte del Comune della valutazione di impatto ambientale, qualora tale valutazione sia richiesta.
3. Qualora sia stata rilasciata l'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita sulla base dell'assenso di cui al precedente comma 2, la concessione o autorizzazione edilizia deve essere rilasciata entro trenta giorni dalla presentazione del progetto esecutivo.
4. L'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita rilasciata sulla base dell'assenso di cui al precedente comma 2, decade se, dalla data dell'avvenuto rilascio, non sia stata richiesta la corrispondente concessione o la relativa autorizzazione edilizia nei tempi stabiliti nella lettera a), comma 4, art.22delD.Lgs. 114/98.
5. L'annullamento, la revoca e la decadenza della concessione o autorizzazione edilizia comportano la revoca della corrispondente autorizzazione all'apertura della media o grande struttura di vendita.
6. I Comuni possono prevedere, tramite propria conferenza dei servizi alla quale partecipano i responsabili dei servizi interessati, procedure finalizzate alla istruttoria ed al rilascio contestuale della concessione o autorizzazione edilizia e dell'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita.

Il testo dell'art 22 del Decreto Legislativo è il seguente:

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 30.000.000.
2. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante

oblazione.

3. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
4. L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:
 - a) non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) sospende l'attività per un periodo superiore a un anno;
 - c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2;
 - d) nel caso di ulteriori violazioni delle prescrizioni in materia igienico - sanitaria avvenute dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2.
5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:
 - a) sospende l'attività per un periodo superiore a un anno;
 - b) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2;
 - c) nel caso di ulteriori violazioni delle prescrizioni in materia igienico - sanitaria avvenute dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2.
6. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.
7. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Note all'art. 15 (parcheggi)

Il testo dell'art. 12 della Legge Regionale è il seguente:

1. La dotazione di aree private a parcheggio per le medie e grandi strutture per la vendita al dettaglio è prevista nelle seguenti misure minime:
 - A) medie strutture di vendita alimentari** o miste con superficie di vendita superiore a mq. 250 mq. ed inferiore a mq. 1.500: mq. 1,5 per ogni metro quadro di superficie di vendita;
 - B) medie strutture di vendita alimentari** o miste con superficie di vendita da mq. 1.500 mq. sino a mq. 2.500: mq. 2,0 per ogni metro quadro di superficie di vendita;
 - C1) grandi strutture di vendita alimentari** o miste con superficie di vendita compresa tra i mq. 2.500 mq. e mq. 5.000: mq. 2,5 per ogni metro quadro di superficie di vendita;
 - C2) grandi strutture di vendita alimentari** o miste con superficie di vendita superiore a mq. 5.000: mq. 3,0 per ogni metro quadro di superficie di vendita;
 - D1) medie strutture di vendita non alimentari** con superficie di vendita superiore a mq. 250 mq. ed inferiore a mq. 1.500: mq. 1,0 per ogni metro quadro di superficie di vendita;
 - D2) medie strutture di vendita non alimentari** con superficie di vendita da mq. 1.500 mq. sino a mq. 2.500: mq. 1,5 per ogni metro quadro di superficie di vendita;
 - D3) grandi strutture di vendita non alimentari** con superficie di vendita superiore a mq. 2.500: mq. 2,0 per ogni metro quadro di superficie di vendita;
 - D4) medie e grandi strutture di vendita non alimentari**, di cui al precedente art. 6, con superficie di vendita superiore a mq. 250: mq. 1,0 per ogni metro quadro di superficie di vendita.
2. Qualora trattasi di un centro commerciale la superficie è calcolata distintamente:
 - per le medie e grandi strutture di vendita in esso presente, secondo quanto stabilito nel precedente comma con un incremento del 10%;
 - per la rimanente parte degli esercizi commerciali e delle altre attività di somministrazione e di servizio, la dotazione di parcheggio, calcolata sulla superficie di vendita o di somministrazione e di tutte le altre attività, è prevista in mq. 1,0 per ogni metro quadro di superficie.
3. Le superfici previste dai precedenti comma 1 e 2 si intendono aggiuntive alle superfici previste dalle disposizioni dello Stato e allo standard minimo di cui al D.M. 2/4/68 ed alla legge 122/89.
4. La dotazione delle aree a parcheggio, così determinata, assorbe ogni altra eventuale superficie prevista dalle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici. La disponibilità delle aree, nelle misure indicate, è requisito essenziale per il rilascio della autorizzazione per la vendita al dettaglio ed il venir meno di esse costituisce motivo di revoca della stessa.

Il testo del comma 3 dell'art. 9 della Legge Regionale è il seguente:

3. Nei Centri Storici la dotazione di aree private a parcheggio, per le medie strutture di vendita, è stabilita in misura inferiore del cinquanta per cento a quanto previsto nel successivo art. 12 e può essere disponibile in un raggio di duecento metri dal perimetro dell'area di intervento, fatta salva una diversa distanza stabilita dal Comune.

Note all'art. 24 (sostegno ed incentivi alle attività economiche)

Il testo dell'art. 49 della Legge Regionale è il seguente:

1. Allo scopo di favorire e di incentivare le risorse commerciali e produttive del territorio, la Regione e gli enti locali, possono promuovere e stipulare appositi accordi e convenzioni con i titolari e promotori delle medie e grandi strutture di vendita ed i promotori dei centri commerciali, con le associazioni di categoria dei commercianti, dei produttori e dei lavoratori finalizzati:

- al coinvolgimento degli operatori locali nei centri commerciali;
- ad assicurare l'occupazione sia in forma diretta che indiretta dei residenti;
- al reimpiego del personale in caso di concentrazione o accorpamento di esercizi;
- ad impegnare i promotori ed i gestori delle attività commerciali nell'acquisto e nella messa in commercio di prodotti regionali;
- ad attuare ogni iniziativa utile alla valorizzazione delle risorse commerciali e produttive dell'area.

Note relative alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni

Il testo dell'art. 19 della legge 7/8/90 n.241, è il seguente:

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il testo dell'art 20 della legge 7/8/90 n.241, è il seguente:

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione

non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-*bis*.

Il testo dell'art. 3 del DPR 26/4/92 n.300, è il seguente:

1. I termini di cui agli articoli 19, comma 2, e 20, comma 1, della legge decorrono dalla data di ricevimento della denuncia o della domanda del privato.

2. La denuncia e la domanda devono identificare le generalità del richiedente e le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere; inoltre, alla denuncia o alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del richiedente che indichi la sussistenza dei presupposti, ivi compreso il versamento di eventuali tasse e contributi, e dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento di quell'attività. Quando la legge richieda particolari requisiti soggettivi, la denuncia e la domanda devono contenere anche i dati necessari per verificare il possesso o conseguimento dei requisiti stessi.

3. Qualora la denuncia o la domanda del privato non siano regolari o complete, l'amministrazione ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questi casi, il termine di cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda regolari.

4. Nel caso in cui l'amministrazione non provveda alla comunicazione di cui al comma 3, il termine del procedimento decorre comunque dal ricevimento della denuncia o della domanda.

5. All'atto della presentazione della denuncia o della domanda sarà rilasciata al soggetto interessato una ricevuta recante le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge.

6. Per la denuncia o la domanda inviate a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso debitamente firmato. Entro tre giorni dal ricevimento della denuncia o della domanda, l'amministrazione comunica all'interessato le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge.

Il testo dell'art. 7 della legge 7/8/90 n.241, è il seguente:

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Il testo dell'art. 8 della legge 7/8/90 n.241, è il seguente:

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
 - a) l'amministrazione competente;
 - b) l'oggetto del procedimento promosso;
 - c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
 - c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
 - d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Il testo dell'art. 18 della legge 7/8/90 n.241. è il seguente:

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

Il testo dell'art. 5 del DPR 26/4/92 n.300, è il seguente:

- 1.1 termini rissati negli allegati B e C possono essere interrotti una volta sola dall'amministrazione, fatto salvo il disposto dell'art. 3, comma 3, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente. La richiesta di elementi integrativi può avere per oggetto anche la trasmissione, da parte dell'interessato, di elementi o allegati della domanda o della denuncia, che risultino prescritti dalle leggi o dai regolamenti vigenti e che siano diversi da quelli contemplati dall'articolo 3, comma 2.
2. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini fissati negli allegati B e C iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione competente, degli elementi richiesti. I termini fissati negli allegati B e C non sono interrotti da eventuali richieste di nuovi elementi integrativi, successive alla prima.